

Delibera n. 65/2021

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 maggio 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 18 (“*Assistenza*”), par. 2, lett. a), del Regolamento, secondo il quale: *“In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti (...);”*
- VISTO** l’articolo 15 (“*Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore*”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, secondo il quale *“in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”*;

VISTA

la segnalazione del Compartimento POLFER Lombardia di Milano (di seguito: POLFER Lombardia) prot. ART 20098/2020 del 18 dicembre 2020, con la quale si informava che:

- il giorno 28 novembre 2020 il treno n. 2150 (da Milano Centrale a Domodossola) dell'impresa Trenord S.r.l. (di seguito: Trenord), dopo essere partito in orario alle 15:20, rimaneva fermo per 166 minuti tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Certosa (in località denominata “Triplo bivio Seveso”) a causa di un guasto al sistema di areazione, il quale aveva mandato in blocco di protezione il locomotore con conseguente arresto del convoglio;
- a bordo del medesimo convoglio viaggiavano 22 persone, che rimanevano senza riscaldamento e a luci spente, e solo alle ore 17:50 il treno veniva trainato da un locomotore inviato in soccorso sino alla stazione di Milano Certosa;
- in tale ultima stazione i viaggiatori venivano fatti scendere e successivamente fatti salire a bordo del treno n. 2152, a sua volta partito da Milano Centrale con 46 minuti di ritardo maturati a causa dell’occupazione della linea ferroviaria;
- la notizia di avaria del treno veniva comunicata dopo i primi 20 minuti di blocco a POLFER Lombardia da una viaggiatrice presente a bordo, mentre nessuna comunicazione giungeva da parte dell’impresa Trenord circa l’anomalia del convoglio durante il viaggio;

VISTA

la nota degli Uffici dell’Autorità, prot. 889/2021 del 22 gennaio 2021, con la quale si chiedeva a Trenord ogni informazione utile sul caso in questione, nonché di fornire una dettagliata descrizione dei fatti al fine di comprendere la complessiva dinamica di quanto accaduto e di specificare, tra l’altro, se e come fosse stata prestata l’assistenza ai passeggeri;

VISTA

la nota di Trenord, prot. ART 1588/2021 del 4 febbraio 2021, con la quale l’impresa ferroviaria affermava, tra l’altro, che:

- il treno n. 2150 - in partenza da Milano Centrale alle ore 15:20 del 28 novembre 2020 e diretto a Domodossola - arrestava la propria corsa alle ore 15:27 circa in corrispondenza del nodo denominato “Triplo Bivio Seveso” per un’avaria occorsa ad entrambi i ventilatori della locomotrice;
- il personale a bordo del treno, dopo aver effettuato diversi tentativi di ripristino del funzionamento della locomotrice *“contattava la Sala Operativa per richiedere soccorso (...) tempestivamente predisposto - secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni - con materiale idoneo”* che agganciava il treno in avaria;
- le operazioni di soccorso richiedevano più tempo del previsto, in quanto la tratta su cui viaggiava il convoglio interessato dall’avaria attiene ad uno snodo caratterizzato da una circolazione di treni molto intesa.

L’impresa ferroviaria non faceva alcun riferimento all’assistenza materiale prestata;

VISTE	l’ulteriore richiesta di informazioni inviata a Trenord dagli Uffici dell’Autorità, prot. 2749/2021 del 2 marzo 2021 e la risposta di Trenord, prot. ART 3138/2021 dell’11 marzo 2021 con la quale, con riguardo all’assistenza materiale di cui all’articolo 18, par. 2, lett. a), del Regolamento, l’impresa ha dichiarato che lo snodo denominato “Triplo Bivio Seveso” è caratterizzato da una circolazione di treni molto intensa a qualsiasi ora della giornata e quindi dalla difficile raggiungibilità con mezzi diversi da quelli per il traino; ciò ha impedito <i>“in concreto l’erogazione dell’assistenza materiale”</i> ;
VISTI	i rilievi effettuati tramite il sistema PIC-web e Google Maps ed acquisiti agli atti;
CONSIDERATO	con riguardo all’assistenza materiale di cui all’articolo 18, par. 2, lett. a), del Regolamento, che Trenord, per sua esplicita ammissione, non ha fornito pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa ai 22 passeggeri del treno n. 2150 del 28 novembre 2020, rimasto fermo in avaria per oltre 160 minuti in quanto la <i>“difficile raggiungibilità con mezzi diversi da quelli per il traino”</i> dello snodo denominato “Triplo Bivio Seveso” impediva <i>“in concreto l’erogazione dell’assistenza materiale”</i> ;
OSSERVATO	che Trenord avrebbe dovuto fornire la prescritta assistenza materiale sia in forza del lungo lasso temporale, ben superiore a 60 minuti, in cui il treno si arrestava in linea prima di essere trainato alla stazione di Milano Certosa, dove avveniva il trasbordo dei passeggeri su altro treno, sia poiché in tale lasso temporale i passeggeri stessi erano rimasti a bordo del convoglio senza riscaldamento e a luci spente;
RILEVATO	con riguardo alla ragionevole possibilità di fornire l’assistenza sottoforma di pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, che a seguito del guasto che ha determinato l’arresto del convoglio in linea, avvenuto alle ore 15:27 circa, considerate le tempistiche delle operazioni di soccorso e di successivo trasbordo dei passeggeri su altro convoglio, Trenord avrebbe comunque potuto attivarsi per organizzare con anticipo il reperimento e la somministrazione di generi di conforto, seppur minimi, perlomeno nella successiva stazione di Milano Certosa, la quale, peraltro, sulla base della documentazione acquisita agli atti appare presidiata da esercizi commerciali nelle vicinanze in cui acquistare generi di conforto per 22 persone nell’orario considerato;
OSSERVATO	che in relazione alle modalità di approvvigionamento di pasti e bevande al fine di fornire l’assistenza materiale di cui all’articolo 18, par. 2, lett. a), del Regolamento, Trenord aveva precedentemente comunicato all’Autorità, con nota prot. ART 14265/2019 del 7 novembre 2019, che era allora in corso di sottoscrizione un accordo operativo con la Protezione Civile della Lombardia, oltre all’attività di individuazione di locali/siti nelle stazioni per lo stoccaggio di acqua e/o viveri di prima necessità che fossero <i>“baricentrici”</i> rispetto a più località sul territorio regionale. Successivamente, a fronte di specifica richiesta nell’ambito di diversa

pre-istruttoria, l'impresa ha informato, con nota prot. ART 4325/2021 del 9 aprile 2021, che *"circa l'eventuale attivazione della procedura aziendale in materia di assistenza materiale, la competente Funzione di Trenord sta valutando una diversa strategia – differente rispetto a quella a suo tempo ipotizzata - per poter erogare tale tipologia di assistenza"*;

RILEVATO quindi che Trenord non risulta neppure avere approntato, ad oggi, procedure aziendali finalizzate a garantire ai passeggeri, in presenza dei relativi presupposti, l'assistenza materiale normativamente prevista;

RITENUTO pertanto che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano, con riguardo all'obbligo di fornire assistenza materiale gratuita (pasti e bevande) ai passeggeri del treno n. 2150 del 28 novembre 2020, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Trenord, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 18, par. 2, lett. a), del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenord S.r.l. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, par. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 65/2021";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 6 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccleo

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)